

AVVISO di SPONSORIZZAZIONE

(scadenza: ore 16.00 del 15esimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it)

L'Azienda Sanitaria Locale "Biella", in qualità di Provider ECM, intende organizzare il seguente Evento Formativo rivolto agli Infermieri.

"#COMPETENZE INFERMIERISTICHE AVANZATE #INSUFFICIENZA RESPIRATORIA"

Prime annotazioni di carattere Organizzativo:

Periodo: 21 settembre 2019

Luogo di Svolgimento: Sala Convegni Biverbanca -Via Carso n. 15, Biella

Tipologia dei discenti: Infermieri

Accreditamento E.C.M Regionale: previsto

Contenuti di massima: Migliorare le conoscenze degli Infermieri riguardo alle patologie croniche che rappresentano sempre più spesso la causa di ricovero in Ospedale e specialmente in Medicina Interna, approfondendo l'ambito della BPCO, terza patologia come prevalenza.

(1)

Con riferimento alla realizzazione dell'attività formativa sopra descritta, questa Azienda Sanitaria in qualità di Provider ECM è disponibile ad accogliere iniziative di sponsorizzazione tramite la stipula di appositi contratti con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina, in particolar modo delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazione, pubblicità e conflitto di interessi".

Il contributo che lo/gli sponsor corrisponderanno al Provider ASL BI, con riferimento all'evento formativo di cui in oggetto, verrà utilizzato per le seguenti attività:

- a) affitto di locali idonei per l'attività formativa;
- b) pagamento dei docenti esterni e/o interni;
- c) accoglienza e supporto logistico in sede di svolgimento dell'iniziativa;
- d) supporto gestionale e progettazione didattica;
- e) attività di accoglienza alberghiera quali coffee-break e lunch;
- f) predisposizione del materiale informativo ed eventuale materiale didattico relativo al corso;
- g) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e l'ottimizzazione dell'attività formativa.

(2)

A fronte del contributo dello/degli sponsor, il Provider ASL BI si impegna ad associare al solo evento formativo di cui in oggetto, il nome e un segno distintivo (logo) dello/degli sponsor, che

verrà apposto sul materiale divulgativo relativo all'iniziativa formativa o ad associare qualsiasi altra iniziativa, compatibile con le norme AIFA, che il Provider ASL BI riterrà opportuna.

(3)

Il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato con la/le Ditta/e che avrà/avranno presentato la/le offerta/e migliore/i sia per economicità che per opportunità e congrua/e ai costi che l'Azienda ha preventivato per l'iniziativa formativa oggetto del presente avviso.

(4)

L'offerta deve essere presentata in forma scritta secondo le modalità qui di seguito dettagliate.

Nell'offerta devono essere indicati:

- l'iniziativa formativa che si intende sponsorizzare;
- il contributo offerto per la sponsorizzazione;
- l'accettazione delle condizioni previste nel seguente bando;
- la dichiarazione espressa di assunzione diretta di responsabilità in merito agli adempimenti contrattuali.
- indicazioni in merito alla contropartita
- altre eventuali condizioni ritenute opportune.

(5)

La/e richiesta/e di sponsorizzazione verrà/verranno valutata/e dal Responsabile della S.S. FORMAZIONE e SVILUPPO RISORSE UMANE. Il Provider ASL BI comunicherà in forma scritta alla/e Azienda/e Sponsor l'accettazione dell'offerta/e di sponsorizzazione.

All'atto della comunicazione lo/gli Sponsor è/sono impegnato/i ad erogare il contributo economico il cui vincolo obbligatorio tra le parti verrà completato con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, redatto dal Provider ASL BI, il cui testo si allega al presente avviso.

(6)

Nel caso di un corrispettivo in denaro da parte dello/degli sponsor, il Provider ASL BI emetterà regolare fattura soggetta all'I.V.A. (come da normativa fiscale, per la cui applicazione il presente avviso fa rinvio).

(7)

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia oggetto del contratto di sponsorizzazione e alla normativa del codice civile in quanto compatibile.

Il Responsabile della S.S. Formazione e
Sviluppo Risorse Umane
Dr. Vincenzo ALASTRA

Luogo, data

Spettabile Azienda Sanitaria
Locale di Biella
Via dei Ponderanesi, 2
13875 Ponderano (BI)

alla c.a. Responsabile S.S.
Formazione e Sviluppo Risorse
Umane
Dr. Vincenzo ALASTRA

OGGETTO: **Presentazione offerta di sponsorizzazione evento formativo “#COMPETENZE INFERMIERISTICHE AVANZATE #INSUFFICIENZA RESPIRATORIA” – Sala Convegni Biverbanca, Biella 21 settembre 2019.**

Essendo venuti a conoscenza, attraverso la pubblicazione dell'avviso di sponsorizzazione sul Vostro sito internet aziendale, dell'evento formativo di cui in oggetto, abbiamo il piacere di comunicare la nostra disponibilità a sponsorizzare l'evento stesso. La nostra offerta per la sponsorizzazione avverrà nella modalità e nei termini indicate nel bando pubblicato.

Iniziativa

Evento formativo con accreditamento ECM rivolto agli Infermieri dal titolo “#COMPETENZE INFERMIERISTICHE AVANZATE #INSUFFICIENZA RESPIRATORIA” che si svolgerà in data 21 settembre 2019 presso la Sala Convegni Biverbanca – Via Carso n. 15, Biella.

Adempimenti necessari per la realizzazione dell'evento

Fornitura *indiretta e diretta* dei seguenti servizi, più precisamente:

- a) affitto di locali idonei per l'attività formativa;
- b) pagamento dei docenti esterni e/o interni;
- c) accoglienza e supporto logistico in sede di svolgimento dell'iniziativa;
- d) supporto gestionale e progettazione didattica;
- e) attività di accoglienza alberghiera quali coffee-break/lunch;
- f) predisposizione del materiale informativo ed eventuale materiale didattico relativo al corso;
- g) quant'altro si ravvisi necessario per la realizzazione e l'ottimizzazione dell'attività formativa.

Corrispettivo offerto per la sponsorizzazione

a) Erogazione di un corrispettivo in denaro di complessivi EURO_____ + IVA, se dovuta ai sensi di legge, da destinarsi alle spese organizzative-gestionali afferenti l'attività formativa.

b) Erogazione di:

- di una fornitura diretta dei seguenti servizi in riferimento all'evento formativo di cui in oggetto e più precisamente: (specificare servizi offerti):
 - a)
 - b)

Il pagamento dell'importo connesso all'intervento di sponsorizzazione verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura emessa dal Provider ASL BI.

Indicazioni in merito alla contropartita

Apposizione del logo della ditta (nelle forme, nei colori e nelle misure che verranno concordate tra le Parti) sulle locandine e su altro materiale informativo che pubblicizzi l'evento.

Eventuali accordi su qualsiasi altra iniziativa, compatibile con le norme AIFA, che il Provider ASL BI riterrà opportuna.

La scrivente ditta accetta e si obbliga a rispettare tutte le condizioni indicate nel bando in oggetto e si rende disponibile, qualora la presente offerta dovesse essere ritenuta congrua, alla stipula del contratto di sponsorizzazione.

La seguente ditta dichiara inoltre:

- che il/la Dr. _____ è la persona referente per questa proposta;
- che l'Azienda in questione non produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte materno;
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981 n. 689 e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.

In riferimento agli ultimi tre punti sopra citati si allegano autocertificazioni e copie del certificato della Camera di Commercio. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente accordo, è competente il Foro di Biella. Per quanto non precisato nel presente accordo, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Altre eventuali condizioni

(specificare eventuali)

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
- dr. Nome Cognome -

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

T R A

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI, con sede in Ponderano - Via dei Ponderanesi, 2 - C.F. e P.I. n. 01810260024 (di seguito denominata Provider) rappresentata, ai fini del presente Contratto, in virtù di delega del Commissario Avv. Diego Poggio, dal Responsabile della S.S. Formazione e Sviluppo Risorse Umane Dr. Vincenzo Alastra, nato a Vercelli il 13 gennaio 1957, e domiciliato ai fini del presente Contratto in Ponderano - Via dei Ponderanesi n. 2

E

La Ditta, con sede legale a Partita. IVA n. e Codice Fiscale n. rappresentata da (di seguito Sponsor).

PREMESSO CHE:

- Il Provider ID 112 è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e, pertanto, è abilitato e accreditato presso la Commissione Regionale del Piemonte per la Formazione Continua, a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- il Provider nel pieno rispetto dell'Accordo del 2 febbraio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con il quale si approva il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM", che costituisce parte integrante dello stesso e di tutta la normativa applicabile in materia di ECM (la "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale della figura professionale di Infermiere dal titolo "#COMPETENZE INFERMIERISTICHE AVANZATE #INSUFFICIENZA RESPIRATORIA" che si svolgerà presso la Sala Convegni Biverbanca – Via Carso n. 15, Biella in data 21 settembre 2019;
- il Provider nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art.124 del D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 219, intende acquisire Sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;

- lo Sponsor a seguito di Avviso Pubblico, con lettera di intenti datata, ha manifestato l'intenzione di partecipare come Sponsor per l'Evento Formativo: “#COMPETENZE INFERMIERISTICHE AVANZATE #INSUFFICIENZA RESPIRATORIA”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO E GENERALITA'

- 1.1 Le parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato in premessa;
- 1.2 In particolare lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.
- 1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente Contratto di cui è parte integrante.
- 1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, sono stabiliti a parte e vengono meglio dettagliati nella lettera di intenti allegata al presente Contratto (allegato 2) di cui è parte integrante.
- 1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente Contratto dà atto di essere a conoscenza del Regolamento e della normativa ECM.
- 1.6 I patti contenuti nel presente Contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL PROVIDER

- 2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Regolamento” e dalla “Normativa ECM”.

Il reperimento di tutte le risorse e di mezzi necessari a garantire il buon esito dell'Evento è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento dell'Evento potranno

essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

- 2.2 Il Provider è Responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin da ora il Provider indica come Responsabili Scientifici dell'Evento Fabio Bertoncini, Marco Casarotto e Claudia Gatta (di seguito Responsabili Scientifici).
- 2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dai Responsabili Scientifici in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, che venga fornita ai discenti un'attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
- 2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara, fin da ora, che sottoporrà ai docenti e ai discenti uno specifico questionario in cui questi potranno esprimere i propri commenti indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che i Responsabili Scientifici ed il personale docente coinvolto nella progettazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla Sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.
- 2.5 Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare in termini pubblicitari, nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.
- 2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento Formativo.
- 2.7 Lo Sponsor corrisponderà, a titolo di Sponsorizzazione, un contributo finanziario nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e dettagliato nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider esclusivamente per la realizzazione dell'Evento, in collaborazione con i Responsabili Scientifici dell'Evento stesso.
- 2.8 Il Provider, inoltre, si obbliga a mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo nella parte esterna attigua alla sala di svolgimento dell'Evento, per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche

tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà il giorno 21 settembre 2019. Il Provider si impegna a riprodurre il logo e il nome dello Sponsor sul materiale promozionale cartaceo di presentazione dell'Evento, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM.

- 2.9 Tutto il materiale promozionale, fatta eccezione per il materiale a logo dello Sponsor come descritto nell'Allegato Preventivo al presente contratto, e didattico approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento rimane di esclusiva proprietà del Provider che si riserva di decidere, a propria assoluta discrezione, in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione.
- 2.10 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA, prevista dall'art.124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
- 2.11 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione, relativa ai propri rapporti con lo Sponsor, per un periodo di durata non inferiore ai cinque anni.
- 2.12 Lo Sponsor potrà prendere visione della documentazione sopracitata attraverso apposita richiesta di accesso agli atti.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- 3.1 Lo Sponsor garantisce di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Regolamento relative alla Pubblicità, alla Sponsorizzazione ed al Conflitto di Interessi e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider.
- 3.2 Lo Sponsor si impegna a corrispondere al Provider un contributo finanziario, secondo le modalità riportate nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato e utilizzato dal Provider, in collaborazione con i Responsabili Scientifici, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento.

ART. 4 - CONFLITTO D'INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR

- 4.1 Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio a quanto previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, le parti convengono che:
- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor ai Responsabili Scientifici dell'Evento, ai singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività Sponsorizzata. Tali pagamenti saranno effettuati esclusivamente dal Provider;

- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi dei Responsabili Scientifici e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione di materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider.

Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor nel corso di esecuzione del presente Contratto non può subordinare l'erogazione del finanziamento a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento Formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della Sanità. Tale eventuale informativa dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento Formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g) il Provider somministrerà ai partecipanti un apposito questionario in cui i medesimi potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell'attività formativa;
- h) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala dove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, avrà a disposizione propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- i) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento), non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- j) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse

sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 5.1 A fronte degli impegni assunti dal Provider, ai sensi del presente Contratto, il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di € (..... euro) più I.V.A. Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c IT 22 Z 06090 22308 000008000088 presso BIVERBANCA Ufficio Tesoreria Enti, intestato al Provider entro 60 gg. data fattura.
- 5.2 Il Provider si impegna ad inviare allo Sponsor, alla conclusione dell'evento, un consuntivo contenente il dettaglio delle diverse voci di spesa, ai sensi delle indicazioni fornite dallo Sponsor, anche in conformità al Codice Deontologico Farmaindustria (EFPIA). Resta inteso che l'importo indicato nel presente articolo verrà rivisto dalle parti a seguito di invio di detto consuntivo che anticiperà la fatturazione.
- 5.3 Nessun compenso verrà corrisposto dallo Sponsor ai Responsabili Scientifici dell'Evento, ai docenti o relatori né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider che, a qualsiasi titolo, prenda parte all'Evento.
- 5.4 Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento stesso.

ART. 6 - DURATA E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

- 6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.
- 6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola qualora il Provider:
- a) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto;
 - b) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.
- 6.3 In caso di scioglimento del presente Contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto;

- 6.4 Lo Sponsor si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento in caso di mancata osservanza, da parte del Provider, delle norme contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalla Società e consultabili sul sito Internet, delle quali il Provider dà atto di avere preso visione.

ART.7 - CONFIDENZIALITA' E RISERVATEZZA

- 7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali"), saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "Regolamento").
- 7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Regolamento, il Provider è Titolare del trattamento dei dati personali che raccoglie nel perseguimento dei propri fini istituzionali e delle proprie esigenze organizzative, mentre i Responsabili Scientifici trattano i Dati Personali sotto l'autorità del Provider. Conseguentemente il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.
- 7.3 Le parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Regionale per la Formazione Continua e ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del Regolamento.
- 7.4 Ove applicabile, in ottemperanza al Codice Deontologico Farindustria (EPFIA), renderà pubblico l'importo del trasferimento di valore connesso al presente contratto sul proprio sito..... La pubblicazione avverrà all'interno di una tabella riepilogativa degli importi di trasferimenti di valore verso ogni persona giuridica che sia una Associazione o una Organizzazione medica, scientifica, sanitaria o di ricerca (indipendentemente dalla sua forma legale) così come Ospedali, Cliniche, Fondazioni, Università, Scuole di Formazione e Specializzazione (eccetto le associazioni dei pazienti), inclusi Provider e Segreterie Organizzative, che abbiano la sede legale o la sede primaria di

attività in Europa, oppure attraverso le quali un medico presti i propri servizi.

ART. 8 - LIMITAZIONI E RESPONSABILITA'

- 8.1 La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla Sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto Responsabile delle obbligazioni dell'altro.
- 8.2 Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del Contratto ex artt. 1175 e 1375 C.C., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal Contratto e dagli allegati.
- 8.3 Le parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della Sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal Regolamento.

ART. 9 - CODICE DI CONDOTTA E CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

- 9.1 Lo Sponsor ha adottato un proprio "Codice di Condotta", di cui è possibile prendere visione sul sito.....che contiene, tra l'altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio.
- 9.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Provider dichiara di avere preso visione del vigente Codice di Condotta dello Sponsor e di condividere e di accettare integralmente i principi in esso contenuti. Il Provider si impegna, pertanto, a svolgere le attività oggetto del presente contratto nel rispetto integrale dei principi e delle norme stabilite dal Codice di Condotta dell'Azienda.
- 9.3 Lo Sponsor ha altresì adottato un Codice di Condotta dei Fornitori, di cui è possibile prendere visione sul sito web, che contiene i principi fondamentali di etica imprenditoriale richiamati in premessa. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Provider dichiara di avere preso visione del suddetto Codice e di condividerne e accettarne integralmente i principi. Il Provider si impegna, pertanto, a svolgere le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto integrale dei principi stabiliti nel Codice di Condotta dei Fornitori dello Sponsor.
- 9.4 Ogni segnalazione relativa a tematiche di compliance ed etica potrà essere inviata all'indirizzo e-mail.....

ART. 10 - TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA AZIENDE FARMACEUTICHE, OPERATORI SANITARI E ORGANIZZAZIONI SANITARIE

- 10.1 Ai sensi del Codice Deontologico di Farindustria, cui lo Sponsor aderisce, è stato fissato l'obbligo per le Aziende associate di rendere pubblici sui siti web aziendali ogni anno, a partire dal 2016 e con riferimento ai dati economici del 2015, i trasferimenti di valore tra Aziende Farmaceutiche, Operatori Sanitari e Organizzazioni Sanitarie.
- 10.2 Con riferimento agli Operatori Sanitari ogni Azienda Farmaceutica dovrà rendere pubblico, in forma individuale, qualora l'operatore sanitario acconsenta, l'ammontare dei trasferimenti di valore relativi a:
- . le spese di partecipazione a convegni e congressi, comprendenti la quota di iscrizione, il viaggio e l'ospitalità;
 - . le spese per attività di consulenza e prestazioni professionali risultanti da uno specifico contratto tra l'azienda e il singolo Operatore, da cui risulti la tipologia del servizio prestato.
- Pertanto, nel caso in cui siano previsti inviti diretti da parte dello Sponsor, il Provider si impegna a fornire allo Sponsor il dettaglio dei costi sostenuti per ciascun Operatore Sanitario quali la quota di iscrizione e, in caso di gestione della logistica da parte del Provider, anche i costi per viaggio e ospitalità esclusi i pasti.

ART. 11 - NORMATIVA EXPORT CONTROL

- 11.1 Ai fini della presente clausola, i termini sottoindicati dovranno essere interpretati come segue:
- . "Restrizioni al commercio": ogni restrizione relativa a transazioni quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, richieste di permessi, notifiche alle Autorità, embarghi, sanctioned party lists, divieti, etc.
 - . "Sanctioned party list": lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi (come più avanti definite).
 - . "Transazione": ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimenti, divulgazione, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento.
 - . "Attività soggetta a restrizione": attività soggetta a restrizioni al commercio in base alle Leggi.
 - . "Leggi": tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi Pubblica Autorità

Italiana, Europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell'Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio.

11.2 Nel caso in cui le attività oggetto del presente Contratto fossero soggette a restrizioni al commercio, il Provider dovrà rispettare tutte le Leggi come sopra definite.

11.3 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Provider dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list e di non essere soggetto a controllo da parte di un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna di informare immediatamente lo Sponsor in caso di modifica di tale situazione. In caso il Provider risultasse appartenere ad una Sanctioned party list lo Sponsor non potrà dar corso al pagamento del corrispettivo.

ART. 12 - FARMACOVIGILANZA

12.1 Nel caso in cui l'Evento prevedesse la produzione di un abstract book il Provider, al fine di consentire allo Sponsor di ottemperare agli obblighi di farmacovigilanza, si impegna a fornire copia dell'abstract book una volta pubblicato, ed al massimo entro 4 settimane dalla data di termine dell'Evento, o inviando via e-mail un link all'abstract book al seguente indirizzo:, oppure inviando una versione in formato elettronico dell'abstract book su una chiavetta USBStick o su CD o in formato cartaceo al seguente indirizzo:

Nel caso in cui non ci fosse un abstract book ma gli abstracts fossero accessibili da una piattaforma on line il Provider dovrà inviare il link al website

ART. 13 - VARIE

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

13.1 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- quanto al Provider: A.S.L. BI Via dei Ponderanesi n. 2 -13875 Ponderano (BI)

-quanto allo Sponsor:

13.2 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente il Foro di Biella.

13.3 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relative ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi

industriali e clienti dello Sponsor.

Ponderano, lì

PROVIDER

A.SL. BI

Dr. Vincenzo ALASTRA

SPONSOR

.....
